



COMUNE DI LESA
PROVINCIA DI NOVARA

REGOLAMENTO COMUNALE

**USO TEMPORANEO IMMOBILI DI
PROPRIETA' COMUNALE**

Approvato dal Consiglio Comunale con atto n.25 del 28/06/2012

ART. 1 - CONCESSIONE LOCALI

Il Sindaco, informata la Giunta Comunale, può concedere l'uso dei seguenti locali di proprietà comunale:

- 1 la sala consiliare presso lo stabile "Società Operaia";
- 2 la sala "Sandro Pertini" sita al piano terreno del palazzo municipale;
- 3 la sala riunioni adiacente alla biblioteca "G. Carcano" in Via Roma;
- 4 l'Area attrezzata di Via Davicini;
- 5 la palestra presso il plesso scolastico "A. Manzoni".

La concessione di uno dei suddetti immobili è subordinata, in linea generale, al pagamento di un canone e ad un eventuale rimborso spese.

L'uso delle sale è subordinato al pagamento del 100% del canone di concessione al momento dell'accettazione della domanda.

I locali e/o l'Area attrezzata dovranno essere riconsegnati alla scadenza alle stesse condizioni in cui sono stati consegnati, salvo il normale deperimento d'uso.

L'Area attrezzata, costruita con il contributo e il lavoro gratuito delle Associazioni di Lesa e successivamente donata al Comune, è affidata, di norma, al gestore dell'impianto sportivo il quale ha l'obbligo di fare utilizzare a terzi la struttura, senza che l'utilizzo pregiudichi l'attività agonistica già programmata dal gestore.

Al fine di una corretta pianificazione dell'uso della suddetta struttura, le Associazioni che volessero farne utilizzo nell'arco dell'anno, dovranno presentare entro il 15 Marzo, specifica domanda alla Consulta delle associazioni del Comune di Lesa. La Consulta, successivamente, redigerà uno specifico calendario concordato con il Comune.

ART. 2 – RICHIESTA

La richiesta per l'uso degli immobili di cui all'art. 1 deve essere presentata almeno 15 giorni prima dell'utilizzo degli stessi.

In particolare, per l'Area attrezzata si fa riferimento a quanto previsto all'articolo 1.

Gli immobili di cui all'art. 1 potranno essere concessi per le seguenti finalità:

1. La sala consiliare presso lo stabile Società Operaia può essere concessa per iniziative di rilevante carattere locale, regionale, nazionale o per la celebrazione di matrimoni civili, manifestazioni e/o mostre organizzate da associazioni senza fini di lucro o da associazioni temporanee di scopo.
In caso di richieste di utilizzo della sala da parte di soggetti privati aventi attività economica la Giunta Comunale potrà riservarsi di assegnare l'uso delle sale dietro determinazione di una specifica tariffa.
2. La saletta "Sandro Pertini", al piano terreno del palazzo municipale, può essere concessa per iniziative di rilevante carattere locale, regionale, nazionale, per la celebrazione di matrimoni civili, per riunioni, manifestazioni e/o mostre pubbliche.

3. La sala riunioni adiacente alla biblioteca “G. Carcano” in Via Roma, può essere concessa ad enti, associazioni, gruppi sportivi e culturali, per riunioni o per l’espletamento delle proprie funzioni statutarie.
4. L’Area attrezzata di Via Davicini, individuata nell’allegata planimetria, ed i relativi mobili in dotazione di cui all’allegato elenco, può essere concessa in uso ad associazioni, gruppi politici, sportivi o culturali per lo svolgimento delle seguenti attività:
 - A) SOCIO EDUCATIVE;
 - B) CULTURALI;
 - C) RICREATIVE;
 - D) SPORTIVE;
 - E) POLITICHE;nonché tutte le manifestazioni preventivamente autorizzate.
5. La palestra ubicata nel plesso scolastico “A. Manzoni” può essere concessa per lo svolgimento delle attività sportive e/o ricreative in genere, fatte salve le esigenze didattiche e previa informazione alle autorità scolastiche.

Eventuali deroghe dovranno essere motivate con il particolare valore dell’iniziativa, oggetto della deroga.

E’ fatto divieto assoluto ai concessionari di utilizzare le strutture per usi diversi da quelli indicati in richiesta.

Il concessionario sarà inoltre considerato, a termini di legge, consegnatario responsabile e custode della proprietà comunale ad esso affidata.

Tutti i danni causati a cose e persone durante e in connessione con la concessione d’uso dovranno essere risarciti all’Amministrazione Comunale e a terzi, qualora gli stessi non siano risalenti alla responsabilità dell’Amministrazione Comunale stessa.

Al fine di dirimere possibili controversie sulla funzionalità delle attrezzature e sulla integrità delle strutture usate per un certo periodo, si dovrà preventivamente e **al termine della concessione** eseguire una ricognizione da parte di un funzionario comunale, con la sottoscrizione di un verbale sullo stato d’uso.

I locali di cui ai commi 1 e 2, a richiesta, sono messi a disposizione dei partiti e movimenti politici presenti nelle competizioni elettorali, a decorrere dal giorno di indizione dei comizi elettorali, ai sensi dell’art. 19 della Legge 10.12.1993 n. 515.

ART. 3 – CANONI E RIMBORSI SPESE

I concessionari sono tenuti al pagamento del canone, delle spese di pulizia e dell’eventuale rimborso spese per i consumi, dovuti per l’uso dei locali di cui all’art. 1 del presente regolamento e determinati dalla Giunta Comunale.

ART. 4 – RIDUZIONI ED ESENZIONI

Il canone dovuto dalle associazioni, dai gruppi sportivi, dai gruppi parrocchiali e dai partiti presenti nel territorio comunale per l’utilizzo delle strutture di cui ai punti 1 – 2 – 3 – 4 dell’art.1 del presente regolamento è stabilito in misura del 50% del canone pieno.

L'Associazione Turistica Pro Loco Lesa è esentata dal pagamento del canone se utilizza i locali per i propri fini istituzionali o per lo svolgimento di eventi, mostre e manifestazioni in genere, finalizzati alla promozione culturale e turistica del Comune di Lesa.

Per l'uso della palestra ubicata nel plesso scolastico "A. Manzoni" da parte di gruppi sportivi, parrocchiali, da associazioni senza scopo di lucro o da associazioni temporanee di scopo, presenti nel territorio non è dovuto alcun canone.

Qualora nella concessione del patrocinio del Comune sia compreso l'utilizzo della sala, da parte del soggetto richiedente non sarà dovuto il pagamento del canone.

A tutti compete, invece, il rimborso delle spese per la pulizia e dei consumi determinato annualmente dalla Giunta Comunale.

ART. 5 – CASI PARTICOLARI

1) E' facoltà del Sindaco informata la Giunta Comunale:

- a) Escludere dai possibili richiedenti quei soggetti che abbiano arrecato danni o non abbiano ottemperato agli obblighi previsti.
- b) Nei casi di mostre di particolare interesse, che richiedano l'uso continuativo delle sale, per un numero superiore di giorni 2, a partire dal terzo giorno si applica la riduzione di cui all'art. 4 anche ai soggetti non in possesso dei requisiti richiesti.

ART. 6 – DISPOSIZIONI FINALI

Il presente regolamento, una volta divenuto efficace ad ogni effetto, annulla e sostituisce i regolamenti:

- 1 Regolamento comunale per la gestione dell'immobile ex scuole elementari – Approvato con deliberazione di C.C. 19 in data 26.03.1996.
- 2 Regolamento comunale per l'uso dell'immobile comunale denominato area attrezzata – Approvato con deliberazione di C.C. 14 in data 03.03.1997.
- 3 Regolamento recante norme sull'uso delle sale comunali – Approvato con deliberazione di C.C. 47 del 10.11.1995 e Aggiornato e modificato con delibere G.M. N. 66/2009 e C.C. N.26/2011.